



Liceo Scientifico Statale “Giovanni Marinelli”

UDPS010008

Viale Leonardo da Vinci, 4 - 33100 UDINE tel. 0432/46938 - fax 0432/471803
Istituto Scolastico dotato di personalità giuridica (Decr. Prov. le prot. n. 347/A23 bis del 21.06.00)
C.F. 80006880308

Prot.n. 4498/C14

Udine, 12.09.2015

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

T R A

L'Istituzione Scolastica Liceo “Marinelli” di Udine – Viale Leonardo da Vinci, 4, codice fiscale 80006880308, nella persona del suo legale rappresentante pro-tempore Dirigente Scolastico Stefano STEFANEL, in seguito chiamato COMMITTENTE,

E

la dott.ssa ROMANELLI Marta, in seguito chiamata COLLABORATORE

PREMESSA

VISTI

- l'art.40 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 che consente la stipulazione di contratti a prestazioni d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti per sperimentazioni didattiche ed ordinamentali per l'ampliamento dell'offerta formativa e per l'avvio dell'autonomia scolastica;
- l'art. 14, comma 3 del Regolamento in materia di autonomia scolastica, approvato con DPR 8.03.1999, n. 275;
- l'art. 40 del Regolamento concernente le istruzioni amministrativo-contabili ex D.M.1.02.2001, n.44;
- la legge 08.08.1995, n.335;
- gli artt. 2222 e seguenti del Codice Civile;
- l'art. 7 commi 6 e seguenti del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165;

PREMESSO

- che questa Istituzione Scolastica ha predisposto il progetto “Studente plurilingue – cittadino europeo (lingua 2 nelle classi prime e seconde)”;
- che le spese per il corso suddetto saranno imputate allo specifico progetto del programma annuale;
- che il corso prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica,

SI CONVIENE E SI STIPULA

il presente contratto di collaborazione coordinata e continuativa valevole esclusivamente per l'anno scolastico 2015/16, con decorrenza dal 14.09.2015 e fino all'11 giugno 2016

Art. 1

Le premesse formano parte integrante del presente contratto

Art. 2

La Prof. Romanelli, individuata quale esperta in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria collaborazione consistente nello svolgimento di n. 12 settimanali di lezione di lingua Tedesca, nelle classi 1^E-1^G, 2^H-2^M

Art. 3

Il rapporto in argomento deve intendersi senza vincolo reciproco di esclusiva e senza alcuna subordinazione da parte del collaboratore, salvo il necessario coordinamento generale e programmatico da esercitarsi a cura del committente al fine di utilizzare compiutamente l'attività di collaborazione.

Art.4

La prof. Romanelli, si impegna ai fini di cui all'art.1 a coordinare l'orario delle lezioni con l'insieme delle attività svolte nell'ambito del corso suddetto.

Art. 5

Per la suddetta attività alla prof. Romanelli spetterà il corrispettivo della somma oraria lordo dipendente di €. 35,00 che verrà corrisposto entro il 15° giorno successivo al mese di riferimento

Art. 6

Ai fini fiscali il rapporto di collaborazione si inquadra nell'ambito della collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917 TUIR che disciplina i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.

All'atto del compenso questa Istituzione Scolastica opererà le ritenute IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito percepito a seguito di rilascio di dichiarazione.

Art. 7

La prof. Romanelli dichiara di avere la posizione previdenziale presso l'INPS sede di Udine.

Dichiara inoltre che la collaborazione è e sarà resa nell'esercizio di attività per la quale non è indispensabile l'iscrizione in albi, ruoli o elenchi professionali.

La prof. Romanelli, dichiara, infine che al termine della collaborazione non avrà diritto ad altri compensi e indennità oltre quelli stabiliti.

Art. 8

Il Committente si impegna ad adottare le misure per la tutela della sicurezza e della salute previste dal D.L.gs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni. Il Collaboratore si impegna ad osservare tali misure e dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di avere preso visione del piano di emergenza e del documento di valutazione dei rischi predisposto dal Committente .

Art. 9

I dati conferiti ai fini dell'esecuzione del presente contratto dal Collaboratore saranno oggetto di trattamento informatico o manuale da parte del Committente nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 dicembre 1996 n. 675 come modificata dal D.L.gs. n. 196 del 30 giugno 2003 esclusivamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente atto.

Le parti prendono atto che il Collaboratore ha ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.L.gs. n. 196/2003 e di avere rilasciato al Committente il consenso al trattamento dei suoi dati personali .

Resta inteso che competono al collaboratore i diritti di cui all'art. 7 del succitato D.Lgs 196/03 e successive modifiche e integrazioni

Art. 10

In caso di difformità rispetto a quanto si conviene con il presente contratto e qualora le prestazioni siano effettuate con negligenza o imperizia si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile. Qualsiasi modifica, con particolare riguardo alle ore di lezione di cui all'art. 1 deve essere preventivamente concordata tra le parti

Art. 11

Non è ammessa alcuna forma di rinnovo, tacita o espressa, del presente contratto.

Art.12

In caso di controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto il foro competente è il Tribunale di Udine e le spese di registrazione dell'atto in caso d'uso sono a carico del Collaboratore.

Art.13

Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente contratto si rinvia alle norme del Codice Civile.

Il presente contratto è redatto in tre originali e firmato da entrambe le parti in segno di accettazione dei termini e condizioni in esso contenuti. Le parti dichiarano di avere ricevuto una copia originale .

Letto approvato sottoscritto.

IL COLLABORATORE
Marta Romanelli

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Stefano Stefanel

cq/